



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FUCCI	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MISSAGLIA	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8227/2015  
depositato il 03/12/2015

- avverso la sentenza n. 3187/2015 Sez:44 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro:

difeso da:

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06813 [REDACTED] IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] TARSU/TIA 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] TAS.AUTOMOBILI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8227/2015

UDIENZA DEL

20/06/2016 ore 09:30

N°

3831/16

PRONUNCIATA IL:

20-6-2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28-6-2016

Il Segretario

[Handwritten Signature]





(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8227/2015

UDIENZA DEL

20/06/2016 ore 09:30

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2006  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006  
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 06820 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2005

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3187 del 27/02/15, depositata il giorno 07/04/15, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. n. 44, ritenute correttamente notificate le cartelle di pagamento n. 06820 [REDACTED] n. 0681 [REDACTED] n. 06820 [REDACTED] (meglio in atti descritte), respingeva il ricorso avanzato dalla [REDACTED] avverso i predetti atti, ponendo le spese di lite del grado a carico della contribuente.

con atto spedito il 09/11/15 a mezzo raccomandata, regolarmente ricevuto dalla controparte, depositato il 03/12/15, proponeva appello (RGA n. 8227/15) avverso la predetta sentenza, chiedendone, per le ragioni ivi indicate, la riforma con richiesta di accertare e dichiarare che le pretese/cartelle vantate sono inesistenti, carenti di prova o, in subordine, infondate inammissibili e ingiuste, oltre che non dimostrate come per legge, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle cartelle esattoriali; in accoglimento dell'opposizione, dichiarare inesistenti e/o nulle le cartelle di pagamento suindicate e non dovuti gli importi sanzioni e interessi richiesti nei presunti titoli opposti per sopravvenuta prescrizione del credito; con vittoria di spese di entrambi i gradi, con distrazione a favore del procuratore anticipatario e condanna di controparte ex art. 96 cpc.

costituita in giudizio con atti depositato il 12/02/16 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto dell'impugnazione avversaria con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese di lite-

Con provvedimento del 15/02/16 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La controversia, esauriti gli incumbenti di rito, è stata decisa in camera di consiglio all'odierna udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente, parte appellante, deduce che ingiustamente il giudice di primo grado ha respinto il suo ricorso avverso gli atti sopra descritti.

Deduce, al riguardo, la parte appellante che la sentenza di primo grado deve essere riformata in quanto non corretta laddove ha ritenuto che le cartelle di pagamento impugnate siano state regolarmente notificate e che il relativo credito non si è prescritto; che, infatti, "nel corso del procedimento di primo grado, non ha in alcun modo dimostrato l'esistenza della notifica delle cartelle di pagamento, producendo in giudizio delle mere riproduzioni fotostatiche delle presunte relate senza produrre in giudizio alcuna relata in originale dotata di attestazione di autenticità; "che tale notifica costituisce un atto necessario per la procedura di riscossione dei tributi"; che il contribuente solo recandosi presso gli sportelli dell'Agente della riscossione lo scorso 02/05/2013 ha avuto conoscenza dell'esistenza delle predette cartelle; che la prova della rituale notifica (nel rispetto di tutti gli adempimenti di legge) delle cartelle deve essere fornita da che "la mera riproduzione fotostatica delle presunte cartelle non assume alcun valore giuridico trattandosi di meri documenti di parte, non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale, che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all'originale; che comunque sono prescritti ex art. 2948 n. 4 c.c. i titoli oggetto di causa; che la cartella in difetto di un titolo di natura giudiziale si prescrive, infatti, in cinque anni; che, quindi, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accertato e dichiarato che le pretese/cartelle vantate da sono inesistenti, carenti di prova o, in subordine, infondate inammissibili e ingiuste, oltre

oltre che non dimostrate come per legge, per inesistenza o omessa e/o irrituale notifica delle cartelle esattoriali; che deve essere comunque dichiarato prescritto il credito vantato da Equitalia, con vittoria di spese di entrambi i gradi.

Osserva la CTR che la sentenza impugnata non resiste alle critiche avanzate dalla parte appellante e, quindi, deve essere riformata, con conseguente annullamento delle cartelle di pagamento in oggetto della cui effettiva e rituale notifica non è stata data prova da parte di Equitalia.

Osserva, in particolare, la CTR che la sentenza impugnata deve essere riformata perché nonostante la richiesta da parte del contribuente sin dal ricorso introduttivo del giudizio di produzione degli originali (o valide copie) degli atti e della documentazione inerente la rituale notifica delle cartelle, con contestazione ex art. 2719- c.c. della conformità all'originale delle fotocopie eventualmente prodotte, la società Equitalia non ha prodotto anche in questa sede alcun atto originale relativo sia alle cartelle (non prodotte anche in mera fotocopia) che alla loro notificazione; che, quindi, non vi è alcuna prova in atti della notifica di questi atti; che, pertanto, devono ritenersi infondate le deduzioni dell'appellante circa la tardività dell'impugnazione avanzata dal contribuente in primo grado che si fondano solo sull'errato presupposto della corretta notifica delle cartelle; che, d'altra parte, l'art. 26 DPR 602/33, intitolato "notificazione delle cartelle di pagamento, al quinto comma, prevede che "il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione", così ponendo in evidenza la stretta correlazione tra la cartella e la procedura inerente la sua notificazione; che, invero, senza la produzione quantomeno della copia o della matrice non è possibile mettere in correlazione la cartella con l'eventuale documentazione di

notifica prodotta; che, ancora, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5410/2015, ha affermato che costituisce "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato a diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei ruoli nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella di pagamento oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nella varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali"; che da questo principio, autorevolmente espresso, emerge il diritto del contribuente a verificare la cartella onde potere esercitare i propri diritti anche per contestare la ritualità della notifica dell'atto e, quindi, la validità della pretesa di pagamento esercitata dalla controparte; che, fermo restando quanto precede e, quindi, solo per completezza, deve essere rilevato che per le cartelle n. 06820000000000000000, n. 06820000000000000000, n. 06820000000000000000, n. 06810000000000000000, n. 06820000000000000000 non risulta prodotto alcun atto di notifica, anche solo in fotocopia, ma solo estratti ruolo informali; che, sempre solo per completezza; che per le cartelle n. 06820000000000000000, n. 06820000000000000000 e n. 06820000000000000000 dalle fotocopie (non sempre del tutto chiare) prodotte in atti non si riesce a capire quale procedura di notifica è stata seguita e perché; che, in sostanza, in questa carente situazione probatoria deve essere dichiarata la nullità delle cartelle per difetto di notifica, con conseguente non esigibilità della relativa pretesa tributaria non portata correttamente a conoscenza della contribuente; che, in definitiva, in base alle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto alle altre deduzioni delle parti, deve essere accolto l'appello del contribuente e, in riforma della sentenza impugnata,

h

2

Y  
h

devono essere annullate le cartelle impugnate dalla contribuente, con conseguente inesigibilità delle relative pretese di pagamento.

Le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste a carico della rimasta soccombente, e liquidate in favore della contribuente, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore anticipatario, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'entità delle questioni trattate, oltre accessori di legge e C.U.


Non sussistono i presupposti di legge per accogliere l'istanza avanzata ex art. 96 cpc dalla contribuente che non ha dimostrato il concreto fondamento della pretesa.

P.Q.M.

Accoglie l'appello della contribuente e in riforma della sentenza impugnata annulla le cartelle di pagamento: Condanna la \_\_\_\_\_ in favore della contribuente, delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, con distrazione in favore del procuratore anticipatario, per il primo grado, in complessivi Euro 2.000,00 e per questo grado in complessivi Euro 2.300,00 oltre accessori di legge e rimborso C.U.

Milano, 20/06/2016

IL RELATORE  
dr. Sergio Fucci



IL PRESIDENTE  
dr. Salvatore Labruna

